



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

PROPOSTA DI LEGGE N. 402/XII DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RECANTE:

“Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)”

RELATORE: PASQUALINA STRAFACE

RELATORE IN CONSIGLIO: PASQUALINA STRAFACE

Il dirigente
F.to Antonio Cortellaro

Il Presidente
F. to Pasqualina Straface

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ai sensi dell'art. 39 dello Statuto

Con l'acronimo IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) si identificano quelle opere benefiche presenti sul territorio che, interpretando un'esigenza comune a tutte le società, svolgevano un'attività solidale di sostegno alla parte più fragile della popolazione locale.

In origine, la nascita degli enti benevoli è avvenuta ad opera dell'iniziativa di soggetti privati, sia di matrice religiosa che di matrice laica, quando la beneficenza aveva esclusivamente una natura caritativa e filantropica.

Con la nascita del concetto di interesse pubblico e l'affermarsi delle democrazie moderne questi istituti sono stati oggetto dell'intervento statale che, in un primo momento, ha previsto la compresenza della disciplina pubblicistica con quella privatistica, fino ad arrivare all'approvazione della legge 17 luglio 1890 n. 6972 (c.d. legge Crispi). Quest'ultima ha determinato una vera e propria rivoluzione nell'ordinamento degli enti benevoli, prevedendo la trasformazione degli stessi da enti di diritto privato a Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (Ipab), con la conseguente uniformazione dei criteri di funzionamento, della disciplina amministrativa e del sistema dei controlli.

Negli anni sessanta ha avuto inizio un lento e progressivo processo di “depubblicizzazione” delle IPAB, ossia un processo di trasformazione che mirava a modernizzare il sistema di assistenza sociale, rendendolo più flessibile e autonomo attraverso la partecipazione del privato all'erogazione dei servizi sociali, configurandosi, in tal senso, in fondazioni e associazioni riconosciute. In questa direzione, un ruolo fondamentale è stato assunto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988, che ha dichiarato *“l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (“Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”) nella parte in cui non prevede che le IPAB regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un'istituzione privata”*.

Il processo di trasformazione si è consolidato con la legge 8 novembre 2000, n. 328 e, nello specifico, con l'articolo 10, il quale ha previsto l'inserimento delle IPAB che operano nel campo socio-assistenziale nella rete locale dei servizi e delle prestazioni, con la possibilità per le Regioni di definire criteri e modalità per la loro trasformazione, nonché il loro inserimento nella programmazione regionale.

La legge n. 328/2000 ha, inoltre, demandato al Governo, l'emanazione di un decreto legislativo in

materia di riordino del sistema delle IPAB, avvenuto poi con il D. Lgs. n. 207/2001, attraverso il quale le IPAB sono state ricondotte a due tipologie: aziende pubbliche di servizi alla persona oppure in persone giuridiche di diritto privato.

La Regione Calabria, nell'ambito della più ampia operazione di riordino del sistema integrato degli interventi in materia sociale e assistenziale, ha adottato la Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 dedicando alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) l'art. 15 a norma del quale *"la regione considera la riforma delle IPAB parte essenziale del programma strategico di un nuovo impianto di welfare che si fondi su una rete effettiva di servizi alla persona. In questo percorso le IPAB hanno un ruolo di soggetto attivo nella realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociale"*.

Infine, con la deliberazione n. 364 del 6 agosto 2009, il Consiglio Regionale, nell'approvare il "Piano degli interventi e dei servizi sociali e indirizzi per la definizione dei Piani di zona - Triennio 2007-2009", ha ulteriormente evidenziato il forte ruolo sociale delle IPAB, riconoscendo la riforma di detti istituti quale "priorità di sistema" per l'amministrazione regionale, rispondente alle esigenze degli ambiti territoriali.

In quest'ottica, al fine di completare il percorso avviato con la L.R. n. 23/2003, la Regione Calabria interviene con il presente disegno di legge per riformare e riorganizzare le IPAB esistenti, assicurando una concreta e puntuale attuazione della normativa vigente, preservando e valorizzando, al contempo, il ruolo sociale che le IPAB rivestono all'interno del sistema di welfare locale.

Il disegno di legge si compone di n. 25 articoli per come di seguito illustrato:

L'articolo 1 descrive l'ambito di applicazione.

L'articolo 2 descrive le modalità di riordino delle IPAB, indicandone forma giuridica e tempistiche.

L'articolo 3 disciplina la trasformazione delle IPAB in Azienda Pubblica di Servizi alla persona declinandone requisiti e modalità.

L'articolo 4 reca disposizioni transitorie per la trasformazione delle IPAB in Azienda pubblica di servizi alla persona.

L'articolo 5 afferisce alla trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato.

L'articolo 6 disciplina i casi di estinzione delle IPAB.

L'articolo 7 prevede i poteri sostitutivi attraverso la nomina di un commissario ad acta, incaricato di intervenire nei casi di inerzia da parte delle IPAB, al fine di procedere alla trasformazione o estinzione dell'ente.

L'articolo 8 contempla il Sistema integrato dei servizi sociali di cui alla L.R. 26 novembre 2003, n. 23, definendo la partecipazione al medesimo delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro.

L'articolo 9 sancisce l'autonomia giuridica, amministrativa, statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica dell'Azienda Pubblica di Servizi la cui organizzazione si conforma ai principi dettati dall'art. 6 del D. Lgs. n. 207/2001.

L'articolo 10 elenca gli organi delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

L'articolo 11 prevede che il Presidente delle aziende pubbliche di servizi alla persona ne abbia la legale rappresentanza, anche in giudizio.

L'articolo 12 disciplina la composizione, i poteri, le funzioni e le cause e le modalità di decadenza del Consiglio di Amministrazione.

L'articolo 13 indica le cause di incompatibilità e inconfiribilità del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione, stabilendo anche le ipotesi di decadenza.

L'articolo 14 disciplina poteri, funzioni e responsabilità del Direttore dell'azienda pubblica di servizi alla persona.

L'articolo 15 prevede che il revisore sia unico e sia nominato dal Consiglio di Amministrazione, declinando poteri, funzioni e durata dell'incarico.

L'articolo 16 è relativo all'ipotesi di fusione fra aziende pubbliche di servizi alla persona.

L'articolo 17 disciplina l'ipotesi di estinzione delle aziende pubbliche di servizi alla persona.

L'articolo 18 attribuisce poteri di vigilanza al comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale in cui ha sede legale l'Azienda.

L'articolo 19 indica i principi a cui si deve informare la contabilità delle Aziende e l'adozione di un regolamento contabile che prevede un'organizzazione per centri di costo.

L'articolo 20 disciplina il patrimonio dell'Asp, descrivendo i principi a cui si ispira la gestione del patrimonio disponibile.

L'articolo 21 indica la gestione del personale nel processo di trasformazione delle IPAB in Aziende Pubbliche di Servizi alla persona.

L'articolo 22 introduce disposizioni generali sulle persone giuridiche di diritto privato.

L'articolo 23 indica la gestione del personale nel processo di trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato.

L'articolo 24 stabilisce che la legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 25 prevede l'entrata in vigore della legge.

Relazione tecnico-finanziaria

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo: "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)"

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale"

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente

Con il presente disegno di legge, la Regione Calabria interviene per riformare e riorganizzare le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) esistenti, assicurando una concreta e puntuale attuazione della normativa vigente. Tale intervento ha come obiettivo quello di completare il percorso di riforma avviato con la L.R. n. 23/2003 e preservare e valorizzare al contempo il ruolo fondamentale che le IPAB hanno svolto in passato e svolgono tuttora all'interno del sistema di welfare locale.

Il disegno di legge in argomento si compone di n. 25 articoli di carattere ordinamentale che disciplinano il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) con sede legale nel territorio della Regione Calabria. Ispirandosi ai principi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e successive modifiche, il presente disegno di legge traccia il percorso di trasformazione delle IPAB in aziende pubbliche di servizi alla persona oppure in persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro, individuando i criteri e le modalità per la loro trasformazione.

Tra gli articoli che compongono il disegno di legge, l'art. 24 del CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI recante "Clausola di invarianza finanziaria" prevede in modo specifico che l'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, poiché trattasi di una mera legge di riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

PROPOSTA DI LEGGE N. 402/XII DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE**RECANTE:***“Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)”***- Relatore: Pasqualina Straface -**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1- Ambito di applicazione	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale, poiché disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio della Regione Calabria. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
2 - Riordino delle IPAB	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale, poiché introduce le modalità di riordino delle IPAB, indicandone forma giuridica e tempistiche La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
3 - Trasformazione delle IPAB in Aziende Pubbliche di Servizi alla persona	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale, che disciplina la trasformazione delle IPAB in Azienda Pubblica di Servizi alla persona declinandone requisiti e modalità. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
4 - Disposizioni transitorie per la trasformazione delle IPAB in Aziende Pubbliche di Servizi alla persona	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale recante le disposizioni transitorie per la trasformazione delle IPAB in Azienda pubblica di servizi alla persona. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
5 - Trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che disciplina la trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato. La norma, pertanto, non comporta oneri

PROPOSTA DI LEGGE N. 402/XII DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE**RECANTE:***“Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)”***- Relatore: Pasqualina Straface -**

				finanziari per il bilancio regionale
6 - Estinzione delle IPAB	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale. Definisce i casi e le modalità di estinzione delle IPAB. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
7 - Poteri Sostitutivi	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che prevede l'attivazione dei poteri sostitutivi attraverso la nomina di un commissario ad acta, incaricato di intervenire nei casi di inerzia da parte delle IPAB nel loro processo di trasformazione. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
8 - Partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale poiché prevede la partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali di cui alla L.R. 23/2003 delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
9 -Autonomia e organizzazione	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che sancisce l'autonomia giuridica, amministrativa, statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica dell'Azienda Pubblica di Servizi. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale

PROPOSTA DI LEGGE N. 402/XII DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE**RECANTE:***“Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)”***- Relatore: Pasqualina Straface -**

10 - Organi	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale poiché individua gli organi delle aziende pubbliche di servizi alla persona, i cui oneri sono a carico del bilancio delle Aziende medesime. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
11 - Presidente	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che riconosce il Presidente delle aziende pubbliche di servizi alla persona quale legale rappresentante delle stesse e le rappresenta anche in giudizio. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale
12 - Consiglio di amministrazione	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale con la quale vengono disciplinati la composizione, i poteri, le funzioni e le cause e le modalità di decadenza del Consiglio di Amministrazione. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
13 - Cause di incompatibilità e di inconfiribilità	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che indica le cause di incompatibilità e inconfiribilità del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione, stabilendo anche le ipotesi di decadenza. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
14 - Direttore	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che disciplina poteri, le funzioni e le responsabilità del Direttore dell'azienda pubblica di

PROPOSTA DI LEGGE N. 402/XII DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE**RECANTE:***“Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)”***- Relatore: Pasqualina Straface -**

				servizi alla persona. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
15 - Revisore unico	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che prevede un revisore unico nominato dal Consiglio di Amministrazione, declinando poteri, funzioni e durata dell'incarico. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
16 - Fusione	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale la quale prevede la fusione tra Aziende pubbliche di servizi alla persona mediante la costituzione di una nuova Azienda o mediante incorporazione. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
17 - Estinzione	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che prevede le ipotesi di estinzione delle aziende pubbliche di servizi alla persona. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
18 - Vigilanza	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che attribuisce al comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale in cui ha sede legale l'Azienda i poteri di vigilanza. Le attività svolte dal comune capofila vengono effettuate con le risorse umane e strumentali già in dotazione presso lo stesso e nei limiti delle risorse disponibili. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

PROPOSTA DI LEGGE N. 402/XII DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE**RECANTE:***“Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)”***- Relatore: Pasqualina Straface -**

19 - Contabilità	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale poiché contiene i principi a cui si deve informare la contabilità delle Aziende, nonché l'adozione di un regolamento contabile che prevede un'organizzazione per centri di costo. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
20 - Patrimonio	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che disciplina il patrimonio delle Aziende, descrivendo i principi a cui si ispira la gestione del patrimonio disponibile. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
21 - Personale	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che indica le modalità di gestione del personale nel processo di trasformazione delle IPAB in Aziende Pubbliche di Servizi alla persona. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
22 - Disposizioni generali	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale, poiché introduce disposizioni generali sulle persone giuridiche di diritto privato. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.
23 - Personale	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale, indica le modalità di gestione del personale nel processo di trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

PROPOSTA DI LEGGE N. 402/XII DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE**RECANTE:***“Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)”***- Relatore: Pasqualina Straface -**

24 - Clausola di invarianza finanziaria	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale che dispone in modo specifico che dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
25 - Entrata in vigore	//	//	//	Norma di carattere ordinamentale, poiché prevede l'entrata in vigore della legge. La norma, pertanto, non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Missione/Programma /Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
//	//	//	//	//
//	//	//	//	//

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge, ispirandosi ai principi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), con sede legale nel territorio della Regione Calabria.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle IPAB che svolgono attività con finalità socio-educative.

Art. 2

(Riordino delle IPAB)

1. Il riordino delle IPAB avviene attraverso la trasformazione nella forma di:
 - a) Azienda pubblica di servizi alla persona, di seguito Azienda, alla quale si applicano le disposizioni di cui al capo II;
 - b) persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, alla quale si applicano le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili, e del capo III.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta

regionale disciplina con regolamento:

- a) i requisiti minimi di carattere organizzativo, dimensionale ed economico- finanziario dell'Azienda, anche al fine di assicurare un'uniforme presenza sul territorio, in coerenza con la programmazione socio-sanitaria regionale;
 - b) i requisiti minimi di attività istituzionale obbligatoria delle persone giuridiche di diritto privato;
 - c) il procedimento di trasformazione delle IPAB in Azienda o in persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro;
 - d) il procedimento di estinzione delle IPAB.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le IPAB sono tenute a trasformarsi in Azienda o in persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro.

Art. 3

(Trasformazione delle IPAB in Aziende)

1. Si trasformano in Azienda le IPAB che hanno i seguenti requisiti:
 - a) presenza di un volume di bilancio delle attività e servizi erogati pari o superiore a 300.000,00 euro;
 - b) presenza di un patrimonio mobiliare e immobiliare di valore pari o superiore a 500.000,00 euro.
2. Le IPAB deliberano la richiesta di trasformazione e la trasmettono entro quindici giorni, unitamente alla proposta di statuto della costituenda Azienda, al dipartimento regionale competente per materia.
3. Acquisito il parere del Comune capofila dell'ambito territoriale sociale, di seguito Comune capofila, in cui ha sede l'IPAB, o, in mancanza del medesimo, decorsi trenta giorni, la Giunta regionale, su proposta del dipartimento competente, provvede all'approvazione della trasformazione dell'IPAB e dello schema di statuto. La Giunta regionale con il medesimo provvedimento nomina il commissario straordinario per gli adempimenti di cui all'articolo 4, con oneri a carico dell'Ente commissariato.
4. La trasformazione in Azienda è esclusa quando ricorrono le condizioni per l'estinzione

ai sensi dell'articolo 6.

5. È ammessa la fusione di due o più IPAB in un'unica Azienda quando le dimensioni dell'istituzione non giustificano il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico o nel caso in cui l'entità del patrimonio e il volume del bilancio risultano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto, valutate le eventuali specificità nei servizi offerti, l'esperienza settoriale maturata, gli standard qualitativi.

6. In caso di fusione delle IPAB, lo statuto dell'ente che ne deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali previste dalle IPAB originarie, con particolare riferimento alle tipologie dei soggetti destinatari dei servizi, degli interventi e dell'ambito territoriale di riferimento, nonché ai vincoli di destinazione dei beni. Nel procedimento di fusione è assicurato il mantenimento degli standard delle rispettive istituzioni originarie, privilegiando, ove possibile e nel rispetto degli ambiti territoriali, le fusioni tra IPAB che abbiano finalità analoghe o convergenti.

Art. 4

(Disposizioni transitorie per la trasformazione delle IPAB in Aziende)

1. Gli organi delle IPAB restano in carica fino alla nomina del commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Il commissario, in qualità di amministratore straordinario dell'Azienda, pone in essere gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all'avvio dell'Azienda fino all'insediamento dei relativi organi.

3. Il commissario straordinario approva lo statuto dell'Azienda sulla base dello schema adottato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 5

(Trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato)

1. Le IPAB che non hanno i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3, se ricorrono le condizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale), si trasformano in persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro secondo il procedimento disciplinato nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto) e della normativa regionale vigente in materia.

Art. 6

(Estinzione delle IPAB)

1. Le IPAB sono estinte quando non hanno i requisiti per la trasformazione in Azienda o in persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro, oppure quando risultano inattive da almeno due anni, ovvero risultano esaurite, o non più conseguibili, le finalità previste negli statuti o nelle tavole di fondazione.
2. L'estinzione è dichiarata dalla Giunta regionale su richiesta delle IPAB o del Comune capofila in cui hanno sede legale.
3. Il patrimonio residuo dell'IPAB estinta è attribuito ad altra IPAB con le medesime finalità e operante nello stesso ambito territoriale sociale o, in mancanza, previa accettazione, al Comune capofila in cui l'ente ha sede legale con vincolo di destinazione ai servizi sociali.
4. Il personale in essere presso l'IPAB estinta è assegnato, con il provvedimento di estinzione, all'ente al quale è attribuito il patrimonio.
5. Nel caso di IPAB in condizioni di grave dissesto, la Giunta regionale, su proposta del dipartimento regionale competente per materia, dell'IPAB medesima o del Comune capofila, dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando, contestualmente, un commissario liquidatore con oneri a carico del medesimo ente commissariato, per accertare la cessazione dell'attività e procedere alle relative operazioni.

Art. 7

(Poteri Sostitutivi)

1. Nel caso in cui l'IPAB non abbia attivato le procedure necessarie per la trasformazione in Azienda o in persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, entro il termine di cui all'articolo 2, comma 3, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere da parte del dipartimento regionale competente per materia, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente commissariato, per provvedere, in via sostitutiva, alla trasformazione sulla base dei criteri e delle modalità stabilite con la presente legge e con il regolamento previsto all'articolo 2, comma 2.
2. Il commissario ad acta di cui al comma 1, valuta l'eventuale sussistenza delle condizioni previste per l'estinzione ai sensi dell'art. 6.

Art. 8

(Partecipazione al sistema integrato dei servizi sociali)

1. Le Aziende e le persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro partecipano al sistema integrato dei servizi di cui alla legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 18 giugno 1984, n. 14 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili e del lavoro), nelle forme e con le modalità previste dagli strumenti di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari.

Capo II

Disposizioni sulle aziende pubbliche di servizi alla persona

Art. 9

(Autonomia e organizzazione)

1. L'Azienda ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia giuridica e amministrativa, in particolare statutaria, contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica e non ha scopo di lucro; informa la propria organizzazione ai principi di efficacia, economicità, efficienza e trasparenza, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio ed è sottoposta alla vigilanza del Comune capofila in cui ha sede legale l'Azienda.
2. L'organizzazione e l'attività dell'Azienda si conformano ai principi sanciti nell'articolo 6 del d.lgs.207/2001.
3. L'Azienda subentra alle IPAB in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del d. lgs. 207/2001.

Art. 10

(Organi)

1. Gli organi dell'Azienda sono:
 - a) il presidente;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il direttore;
 - d) il revisore unico.

Art. 11

(Presidente)

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'Azienda e la rappresenta in giudizio.
2. La nomina e le funzioni del presidente sono definite nello statuto che disciplina, altresì, le modalità di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

Art. 12

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione dell'Azienda è l'organo di programmazione, indirizzo e controllo ed è composto da tre membri, compreso il presidente, così nominati:
 - a) un componente nominato dalla Giunta regionale;
 - b) un componente nominato dal Comune capofila in cui ha sede legale l'Azienda;
 - c) un componente nominato dagli originari fondatori o loro discendenti o comunque da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori.
2. È fatta salva la possibilità per lo statuto di prevedere un organo di amministrazione composto da cinque membri, di cui due nominati dalla Giunta regionale, due nominati dal Comune capofila in cui ha la sede legale l'Azienda e uno nominato dagli originari fondatori o loro discendenti o comunque da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori.
3. Il consiglio di amministrazione esercita le seguenti funzioni:
 - a) l'elezione del presidente e, ove previsto dallo statuto, del vicepresidente;
 - b) la nomina del direttore e del revisore unico;
 - c) la definizione di obiettivi, priorità e programmi per l'azione amministrativa e la gestione in coerenza con la programmazione del sistema integrato dei servizi;
 - d) l'individuazione e l'assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie agli organi di direzione per il perseguimento dei fini istituzionali;
 - e) l'approvazione dei bilanci e del conto economico;
 - f) la verifica dell'azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;

- g) la deliberazione dei programmi di dismissione, conservazione, valorizzazione e acquisto di beni immobili nel rispetto delle prescrizioni regionali;
 - h) l'approvazione dello statuto e le relative modifiche, i regolamenti interni di organizzazione e contabilità e le relative modifiche;
 - i) l'autorizzazione del Presidente a rappresentarla in giudizio;
 - j) la deliberazione della fusione delle Aziende;
 - k) la deliberazione dell'estinzione dell'Azienda;
 - l) ogni altra funzione attribuita dallo statuto.
4. Le dimissioni o la cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione determina la decadenza dell'intero collegio. In tal caso, l'atto di decadenza è adottato dal Comune che esercita la vigilanza sull'Azienda di servizi alla persona, che ne dà tempestiva comunicazione alla Regione e ai Comuni interessati.

Art. 13

(Cause di incompatibilità e di inconferibilità)

1. Sono incompatibili con la carica di presidente o di componente del consiglio di amministrazione i dirigenti delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere che operano nel territorio nel quale l'Azienda ha la sede legale, nonché i dirigenti delle strutture private convenzionate con l'Azienda sanitaria locale, ferme restando le cause di inconferibilità e incompatibilità disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
2. Le cause di incompatibilità di cui al comma 1 sono rimosse entro trenta giorni dalla nomina ad amministratore dell'Azienda o dall'accertamento della causa di incompatibilità sopravvenuta. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica di amministratore dell'Azienda. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione alla scadenza del predetto termine. In mancanza, provvede il Comune che esercita la vigilanza sull'Azienda.
3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione:

- a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;
- b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
- d) coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che hanno cagionato il diniego di approvazione dei conti resi e non hanno riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
- e) coloro che hanno una lite pendente con l'Azienda o versano in stato di morosità verso la stessa, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori e i dipendenti con potere di rappresentanza o coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda.

Art. 14

(Direttore)

1. La gestione dell'Azienda e la sua attività amministrativa è affidata a un Direttore, nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del Presidente, previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica, sulla base dei requisiti e dei criteri definiti dallo statuto.
2. Fermi restando i requisiti previsti dalla normativa vigente per il conferimento di incarichi dirigenziali, per la nomina a Direttore dell'Azienda sono comunque richiesti il possesso del diploma di laurea e una comprovata esperienza professionale e funzionale, adeguata allo svolgimento dello specifico incarico.
3. Si applicano le cause di inconfiribilità e incompatibilità disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).
4. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie.
5. Il Direttore dell'Azienda:

- a) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, con responsabilità della gestione e dei relativi risultati, di direzione, di coordinamento, di controllo, di cura dei rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari;
- b) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde dei risultati della gestione e della propria attività al medesimo consiglio. L'esito negativo della valutazione è condizione per poter procedere alla revoca dell'incarico di direttore da parte del consiglio di amministrazione;
- c) svolge anche compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa per gli organi di governo dell'Azienda in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e partecipa, secondo la programmazione definita dall'ente, ad attività di formazione e aggiornamento inerenti alle proprie competenze.

Art. 15

(Revisore unico)

1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico, nominato dal Consiglio di amministrazione tra gli iscritti nel registro dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).
2. Il revisore resta in carica quanto il consiglio di amministrazione e può essere confermato una sola volta.
3. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme inerenti all'amministrazione, alla contabilità e a quelle fiscali e controlla che la gestione dell'Azienda sia improntata a criteri di efficienza e di efficacia, nonché alla tutela dell'interesse pubblico.
4. Il revisore trasmette al presidente i risultati della sua attività e relaziona annualmente sugli esiti delle verifiche effettuate.
5. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli altri organi

dell'Azienda e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal direttore e dai dipendenti dell'Azienda.

6. Il revisore non può assumere incarichi o consulenze presso l'Azienda o presso organismi dipendenti dalla stessa.

Art. 16

(Fusione)

1. La fusione tra Aziende può avvenire mediante la costituzione di una nuova Azienda o mediante incorporazione.

2. La fusione è deliberata da ciascuna Azienda che vi partecipa e lo statuto della nuova Azienda deve prevedere il rispetto delle originarie finalità statutarie degli enti.

Art. 17

(Estinzione)

1. Nel caso in cui venga a mancare il fine perseguito o non sussistono più le condizioni economiche e finanziarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale, il consiglio di amministrazione delibera l'estinzione dell'Azienda. La deliberazione è trasmessa, entro sessanta giorni, al Comune capofila in cui ha sede legale l'Azienda e alla Regione.

2. Nell'ipotesi in cui l'Azienda non abbia deliberato ai sensi del comma 1, la Giunta regionale, su richiesta del Comune capofila in cui ha sede l'Azienda, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell'ente commissariato, per il compimento degli adempimenti finalizzati alla dichiarazione di estinzione.

3. L'Azienda che si trova in condizioni economiche di grave dissesto è soppressa e posta in liquidazione sulla base dei principi desumibili dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti).

4. Il patrimonio residuo è attribuito prioritariamente ad altra Azienda operante nello stesso

ambito territoriale sociale dell'Azienda estinta ovvero, in mancanza, previa accettazione, al Comune capofila in cui l'Azienda ha la sede legale con vincolo di destinazione ai servizi sociali.

Art. 18

(Vigilanza)

1. Il Comune capofila in cui ha sede legale l'Azienda esercita la vigilanza sull'Azienda stessa, in particolare:

- a) sulle attività, al fine di verificare che lo svolgimento delle stesse sia conforme alla normativa vigente e alle indicazioni della programmazione dell'ambito territoriale sociale;
- b) sui risultati di gestione. A tal fine, l'Azienda trasmette annualmente, al Comune capofila, il bilancio economico pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, nonché una relazione sull'andamento della gestione economica e finanziaria e sui risultati raggiunti.

2. Nell'ambito dei poteri di vigilanza, il Comune capofila può sciogliere, previa diffida, gli organi dell'Azienda e può nominare un commissario con oneri a carico dell'ente commissariato se gli amministratori di essa compiono gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o se si riscontrano gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale, ovvero casi di irregolare costituzione dell'organo di governo, nonché in caso di accertata inattività dell'Azienda. Gli organi sono ricostituiti entro novanta giorni dallo scioglimento.

Art. 19

(Contabilità)

1. La gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle Aziende si informa al principio del pareggio di bilancio.
2. Si applicano i principi contabili disciplinati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Ciascuna Azienda, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, adotta un regolamento di contabilità per la disciplina del proprio sistema contabile, prevedendo, in particolare, l'articolazione della propria organizzazione per centri di costo che consentano la programmazione e la rendicontazione della gestione economica e amministrativa, nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità deve consentire verifiche periodiche dei risultati raggiunti, anche da parte del revisore unico di cui all'art. 15.

Art. 20

(Patrimonio)

1. I beni mobili e immobili che l'Azienda destina a un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile, soggetto alla disciplina dell'articolo 828, comma 2, del codice civile. Gli stessi non possono essere alienati o ceduti a qualsiasi titolo se non, previa autorizzazione del Comune capofila in cui ha la sede legale l'Azienda, mediante sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità.

2. La gestione del patrimonio disponibile dell'Azienda pubblica si esercita in piena autonomia e si ispira ai seguenti principi:

- a) conservazione per quanto possibile della dotazione originaria con particolare riguardo ai beni di valore storico e monumentale;
- b) rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore;
- c) incremento della redditività annua ai fini di un miglioramento economico e gestionale;
- d) conservazione, manutenzione, ristrutturazione e adeguamento del patrimonio immobiliare.

Art. 21

(Personale)

1. La trasformazione delle IPAB in Azienda non costituisce causa di risoluzione dei rapporti di lavoro. Il personale dipendente a tempo indeterminato mantiene il trattamento giuridico ed economico, fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento, nonché l'inquadramento previdenziale. Eventuali rapporti di lavoro a termine o incarichi professionali sono mantenuti fino alla scadenza.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende ha natura privatistica e si applica il contratto collettivo nazionale del comparto funzioni locali.

Capo III

Disposizioni sulle persone giuridiche di diritto privato

Art. 22

(Disposizioni generali)

1. Le associazioni e fondazioni in cui si trasformano le IPAB sono persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale.
2. Trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) alle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro che erogano servizi sociali.
3. Le persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro subentrano alle IPAB in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, ai sensi del comma 1, dell'articolo 4 del d.lgs. 207/2001.

Art. 23

(Personale)

1. La trasformazione delle IPAB in persone giuridiche di diritto privato non costituisce

causa di risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente. Eventuali rapporti di lavoro a termine o incarichi professionali sono mantenuti fino alla scadenza.

2. I dipendenti delle persone giuridiche di diritto privato senza fini di lucro sono soggetti agli istituti economici e giuridici previsti dalla disciplina contrattuale applicabile.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 24

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 25

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.